**ISTRUZIONI PER CAMBIO PROFESSIONISTA**

Ai sensi dell’art. 7 co. 3 del Decreto del M.I.U.R. del 7 agosto 2009, n. 143,

il praticante deve comunicare al Consiglio dell’Ordine territoriale, **entro 15 giorni**, ogni variazione dei dati

di cui ai punti f), g) e h) dell’art. 7 co. 1.

Ai sensi dell’art. 9 co. 1,

in caso di **variazione del professionista** presso cui è svolto il tirocinio, il praticante comunica **entro**

**quindici giorni** al Consiglio dell’ordine la variazione intervenuta, allegando:

- la dichiarazione di cui alla lettera g), comma 1, dell’articolo 7 rilasciata dal nuovo professionista;

- l’attestazione di avvenuta cessazione del tirocinio predisposta a cura del professionista presso il

quale il tirocinio è stato svolto;

- il libretto del tirocinio debitamente compilato fino alla data di variazione e sottoscritto;

Ai sensi dell’art. 9 co. 2,

la **mancata comunicazione di variazione del professionista**, ovvero **il mancato rispetto dei termini**

**ivi previsti**, viene valutata dal Consiglio dell’ordine ai fini **sanzionatori ai sensi dell’articolo 13**.

Ai sensi dell’art. 13 co. 5 lett. c) e d),

l’interruzione del tirocinio e la cancellazione del tirocinante conseguono all’accertamento

c) della mancata comunicazione al Consiglio dell’ordine delle variazioni intervenute nel periodo di

tirocinio;

d) dello svolgimento del tirocinio presso un professionista diverso da quello indicato senza averne

data apposita comunicazione;

**Procedura da seguire per effettuare il cambio del professionista:**

1. Compilare e recapitare all’Ordine la comunicazione di cambio professionista entro 15 giorni dalla

data del cambio (si consiglia di anticipare la comunicazione a mezzo fax al n. 0923 711520);

2. Entro 15 giorni dalla data del cambio, recapitare alla segreteria dell’Ordine tutta la

documentazione prevista, compreso il libretto del tirocinio attestato fino all’ultimo giorno dal

“vecchio” dominus.

**PROFESSIONISTA ISCRITTO PRESSO ALTRO ORDINE**

Ai sensi dell’art. 9 commi 3 e 4,

qualora il professionista presso il quale il praticante intende continuare il periodo di tirocinio sia iscritto in

un Ordine territoriale diverso da quello nel quale risulta iscritto il praticante, quest’ultimo chiede di essere

iscritto nel registro del tirocinio tenuto dall’Ordine territoriale presso il quale è iscritto il professionista;

la domanda di trasferimento è rivolta congiuntamente ai Consigli degli ordini territoriali interessati **entro**

**quindici giorni**. La domanda rivolta all’Ordine ricevente il trasferimento è corredata dai documenti

indicati nelle lettere b), c) e d), del comma 1 dell’articolo 7, ovvero dalle dichiarazioni sostitutive rese ai

sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché

da un **certificato del Consiglio dell’ordine territoriale di provenienza**, dal quale risulti che **nulla osta**

**al trasferimento** previa verifica del periodo di tirocinio svolto ai sensi del comma 5 dell’articolo 2.